

 <p>ISTITUTO COMPRESIVO ADRIA UNO Una garanzia per il futuro dei vostri figli</p>	<p>ISTITUTO COMPRESIVO ADRIA UNO Via Umberto I, 18 – 45011 ADRIA (RO) tel. 042621179 – fax 0426944099 C.F. 81004020293 roic815008@istruzione.it - roic815008@pec.istruzione.it http://adriauno.gov.it</p>	 <p>UNIONE EUROPEA FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPITI E STRATEGIE PER IL DOPPIA INGRESSO</p>
---	--	---

Circolare n. 012

Adria, 17 Settembre 2018

A TUTTI I DOCENTI

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

e p.c. al D.S.G.A.

ALL'ALBO D'ISTITUTO

OGGETTO: Obbligo di vigilanza alunni. Seguirà (ad orario definitivo e assestato) il PIANO DETTAGLIATO DI VIGILANZA...entrata/uscita ecc...

L'inizio dell'anno scolastico mi danno l'occasione per riportare alla vostra attenzione alcune precauzioni da adottare in relazione al tema della vigilanza e della connessa responsabilità. Ciò è tanto più necessario nei momenti in cui maggiore può essere la confusione per il gran numero di alunni presenti (mensa, intervallo) e nei momenti di ingresso e uscita dalla scuola.

Le SS.LL. sono pertanto pregate di predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, che saranno coordinati dai responsabili di plesso/sede, sulla base delle seguenti indicazioni.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza, intesa come "*sorveglianza assidua a scopo di controllo e correzione*", ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola fino alla riconsegna alla famiglia. In giurisprudenza è stato affermato che non valgono a escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna. Tenendo sempre presente che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (la cosiddetta prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una **presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.**

Il periodo di vigilanza **non si esaurisce al tempo delle lezioni**, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, uscite didattiche, viaggi istruzione, o attività ricreative che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Entrata e uscita

Per quanto riguarda l'entrata e l'uscita è appena il caso di ricordare che la responsabilità dei docenti decorre dai 5' precedenti l'inizio delle lezioni e si estende, all'uscita, sino alla riconsegna del minore presso il cancello della scuola. L'assoluta puntualità contribuirà a ridurre ogni problema legato alla responsabilità.

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, data l'età dei bambini, sono tenuti a **verificare** chi preleva gli alunni da scuola, in modo da essere certi che gli stessi siano affidati a **persone conosciute**. In ogni caso, i docenti non devono allontanarsi da scuola senza aver affidato il bambino alla persona che lo deve ricevere o, in caso di impossibilità, ai collaboratori scolastici in servizio.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.

Intervallo e vigilanza

A proposito di intervallo invito tutti i docenti alla massima attenzione nella vigilanza, che deve essere attiva e non limitata alla sola presenza: una innocua distrazione o l'indulgere nel parlare con i colleghi potrebbe purtroppo, in caso di incidente, costare caro.

La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata vigilanza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Sottolineo che, per prevenire concretamente possibili incidenti e per esimersi da eventuali attribuzioni di responsabilità a livello giudiziario, la vigilanza deve essere attiva, intendendo con ciò che:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata;
- devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, facilitano il verificarsi di incidenti;

Colgo l'occasione per ricordare a tutti che mandare un **alunno fuori dalla porta** della classe per punizione comporta necessariamente l'impossibilità di vigilare sulla sua incolumità. Ho qualche dubbio sul fatto che tale intervento sia educativo, ma mi rendo conto che in alcuni casi qualche insegnante potrebbe ritenerlo utile per "spezzare" situazioni di tensione in classe. Premesso che di tali provvedimenti è in ogni caso responsabile il singolo insegnante che li adotta, è fatto **divieto** di allontanare alunni dalla classe **senza affidarli** preventivamente ad altro personale.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e **non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale**

qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele **è responsabile del danno.**

Particolare attenzione va posta poi al "**cambio dell'ora**".

Collaboratori scolastici

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo **in via principale al personale docente**, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di **accoglienza e sorveglianza** intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

Al **dirigente scolastico** non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia.

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente Circolare, le SS.LL sono tenute a far riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Istituto e nel Regolamento Vigilanza alunni. Come detto il REGOLAMENTO DI VIGILANZA SAA' AGGIORNATO NELLE PROSSIME SETTIMANE, PLESSO PER PLESSO, AL MOMENTO DELL'ASSESTAMENTO DI CATTEDRE E ORARI.

Ringrazio fin d'ora per una fattiva collaborazione da parte di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof. Osvaldo Pasello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto legislativo 39/1993)